



Oggetto: L.R. 23 del 10.12.2003 art. 8 "Marchio regionale QM – Qualità garantita dalle Marche" – criteri e modalità applicative per la semplificazione e l'armonizzazione dei disciplinari e delle procedure gestionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Ambiente e Agricoltura, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura, che contiene il parere favorevole, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- di **APPROVARE** i criteri e le modalità applicative per la semplificazione e l'armonizzazione dei disciplinari e delle procedure gestionali del marchio QM – Qualità garantita dalle Marche riportati nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elsa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca

✓

M/2



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli articoli 28, 29 e 30;
- Direttiva n. 2008/95/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, recante disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;
- Reg. CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12/12/2002, n. 273;
- L.R. n. 23 del 10/12/2003 recante norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;
- D.G.R. n. 1594 del 21/12/2004 di approvazione e registrazione del marchio di qualità collettivo "QM - Qualità garantita dalle Marche";
- D.G.R. n. 257 del 13/03/2006 di adozione del testo definitivo del regolamento del marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche".
- D.G.R. n. 536 dell'08/05/2006 di approvazione del testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio QM.
- D.G.R. n. 1375 del 26/11/2007 - LR 23/2003 art. 8 "Marchio regionale QM – Qualità Garantita dalle Marche" - Nuova versione dell'allegato al regolamento d'uso approvato con D.G.R. n. 257/2006 contenente la nuova veste grafica del logo.

SM



MOTIVAZIONI

La Regione Marche, con la legge n. 23/2003, ha stabilito e regolato gli "interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari". Nell'art. 8, della citata legge, è previsto che la Giunta debba richiedere la registrazione di un marchio di qualità collettivo regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Con D.G.R. n. 301 del 23.3.2004, è stato approvato il marchio collettivo "Qualimarche" - Prodotti Tutelati dalla Regione Marche, unitamente al regolamento d'uso. La citata deliberazione veniva inviata al Dipartimento Programmazione e Bilancio - Posizione di Funzione "Attuazione delle politiche comunitarie" per l'invio al Ministero delle Attività Produttive, in qualità di organo competente per la notifica alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva CE n. 98/34. Con successiva D.G.R. n. 1594 del 21.12.2004, sulla base delle indicazioni degli uffici della Commissione Europea, veniva approvata una nuova denominazione del marchio (QM - Qualità garantita dalle Marche), in sostituzione della precedente che veniva abrogata. Con lo stesso atto, veniva approvato il regolamento d'uso del marchio.

Con lettera n. 7576 del 24.11.2004, il Ministero delle Attività Produttive comunicava che la Commissione Europea aveva fissato al 18.2.2005 il termine di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento definitivo. Successivamente, a seguito di un parere circostanziato emesso dalla Spagna, ai sensi dell'articolo 9.2 della Direttiva CE n. 98/34, tale termine veniva prorogato fino al 18.5.2005. In data 11.3.2005, con lettera n. 20520, venivano trasmessi al Dipartimento Programmazione e Bilancio - Posizione di Funzione "Attuazione delle politiche comunitarie" gli elementi integrativi in risposta al parere della Spagna. Con lettera n. 67446 del 23.11.2005, il Ministero delle Attività Produttive trasmetteva la Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789 che considerava soddisfacente la risposta delle Autorità italiane al parere spagnolo.

Pertanto, con D.G.R. n. 257 del 13.03.2006, è stato adottato il testo definitivo del regolamento d'uso del marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche" e, con successiva D.G.R. n. 536 dell'08.05.2006, è stato adottato il testo definitivo delle linee guida per la stesura dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio. In particolare, con la D.G.R. n. 257/06 l'approvazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio "QM" veniva ricondotta tra le attribuzioni della Giunta



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Regionale, come peraltro espressamente previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 23/03. All'Assam veniva invece attribuita la competenza per la redazione dei disciplinari stessi.

Con D.G.R. n. 1375 del 26.11.2007 sono state approvate le due nuove versioni grafiche del logo "QM".

I primi disciplinari sono stati approvati nel 2006; a tutt'oggi ne sono in vigore 14 ai quali si aggiungono i recepimenti della disciplina per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine e della regolamentazione comunitaria in materia di produzione biologica.

Anche in termini di soggetti aderenti, la composizione del marchio è considerevolmente mutata, come si può facilmente rilevare anche dai seguenti dati numerici basati sul confronto tra la situazione al 31.12.2013 e quella al 31.12.2012:

- le licenze attive sono passate da 19 a 22 (+ 15,8%);
- i soggetti che hanno stipulato la convenzione con la Regione Marche e sono in attesa di licenza sono passati da 14 a 16 (+ 14,3%);
- i soggetti complessivamente aderenti al marchio QM (considerando solo le filiere con licenza) sono passati da 1420 a 1550 (+ 9,1%);
- i prodotti certificati sono passati da 56 a 64 (+ 14,3%).

Si rende pertanto necessario adeguare le procedure gestionali del marchio: da un lato semplificando il più possibile gli adempimenti burocratici per gli operatori e gli organismi di controllo e dall'altra armonizzando i disciplinari per ricercare un equilibrio tra le varie norme di produzione adottate in ciascun settore. Gli ambiti che richiedono prioritariamente un intervento da parte della struttura regionale competente per la gestione del marchio sono essenzialmente i seguenti:

- l'applicazione del sistema di tracciabilità Si.Tra. e l'informazione al consumatore attraverso il sito www.qm.marche.it;
- l'armonizzazione dei disciplinari di produzione;
- le attività di controllo, vigilanza e tutela del marchio QM.

Per quanto sopra esposto, si propone:

- di **APPROVARE** le norme per la semplificazione e l'armonizzazione dei disciplinari e delle procedure gestionali del marchio QM – Qualità

di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

garantita dalle Marche riportate nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il responsabile del procedimento

Ferruccio Luciani

POSIZIONE DI FUNZIONE "COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE "

VISTO

Il Dirigente responsabile
Dr. Roberto Luciani

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Avv. Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. ¹³ pagine, di cui n. ⁷ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

ALLEGATO A) alla Delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____

Criteria e modalità applicative per la semplificazione e l'armonizzazione dei disciplinari e delle procedure gestionali del marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche" .

PREMESSA

La Regione Marche, con legge n. 23 del 10 dicembre 2003, ha stabilito di richiedere la registrazione di un marchio di qualità collettivo regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari e ha incaricato la Giunta regionale di procedere in tal senso. Il regolamento d'uso del marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche" veniva approvato con DGR n. 1594 del 21.12.2004 e inviato alla Commissione europea, per il tramite del Ministero delle Attività Produttive per l'esperimento della procedura di informazione prevista dalla Direttiva CE n. 98/34 insieme alle linee guida per la stesura dei disciplinari di produzione.

Conclusa positivamente la procedura, La Giunta con DGR n. 257 del 13.03.2006 e con successiva DGR n. 536 dell'08.05.2006 ha approvato i testi definitivi rispettivamente del regolamento d'uso del marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche" e delle linee guida per la stesura dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio. In particolare, con la DGR n. 257/06 l'approvazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio "QM" veniva ricondotta tra le attribuzioni della Giunta Regionale, come peraltro espressamente previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 23/03. All'Assam veniva invece attribuita la competenza per la redazione dei disciplinari stessi.

I primi disciplinari sono stati approvati nel 2006. La stesura di un disciplinare è un processo estremamente complesso che viene coordinato dall'Assam avvalendosi di specifici focus group composti da rappresentanti delle organizzazioni professionali dei settori coinvolti, dei servizi regionali interessati, degli enti di ricerca, dei concessionari e delle imprese (tecnici, consulenti, ecc.) della filiera interessata. La composizione dei focus group è profondamente diversa da un settore all'altro per cui l'Assam e la Regione Marche devono di volta in volta garantire, nel rispetto delle linee guida a suo tempo notificate alla Commissione europea, la sostenibilità tecnico-economica della disciplina produttiva in funzione delle peculiarità di ciascun settore sia in termini di complessità del processo che di articolazione della filiera. A tutt'oggi sono in vigore 14 disciplinari di produzione ai quali si aggiungono i recepimenti della disciplina per l'etichettatura facoltativa delle

dz



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

carni bovine e della regolamentazione comunitaria in materia di produzione biologica.

Anche in termini di soggetti aderenti, la composizione del marchio è considerevolmente mutata, come si può facilmente rilevare anche dai seguenti dati numerici basati sul confronto tra la situazione al 31.12.2013 e quella al 31.12.2012:

- le licenze attive sono passate da 19 a 22 (+ 15,8%);
- i soggetti che hanno stipulato la convenzione con la Regione Marche e sono in attesa di licenza sono passati da 14 a 16 (+ 14,3%);
- i soggetti complessivamente aderenti al marchio QM (considerando solo le filiere con licenza) sono passati da 1420 a 1550 (+ 9,1%);
- i prodotti certificati sono passati da 56 a 64 (+ 14,3%).

Si rende pertanto necessario adeguare le procedure gestionali del marchio: da un lato semplificando il più possibile gli adempimenti burocratici per gli operatori e gli organismi di controllo e dall'altra armonizzando i disciplinari per ricercare un equilibrio tra le varie norme di produzione adottate in ciascun settore. Gli ambiti che richiedono prioritariamente un intervento da parte della struttura regionale competente per la gestione del marchio sono essenzialmente i seguenti:

- l'applicazione del sistema di tracciabilità Si.Tra. e l'informazione al consumatore attraverso il sito www.qm.marche.it;
- l'armonizzazione dei disciplinari di produzione;
- le attività di controllo, vigilanza e tutela del marchio QM.

La Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell'impresa agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione è incaricata di dare esecuzione alla presente deliberazione, adottando tutti gli atti necessari, nel rispetto della legge regionale n. 23 del 10 dicembre 2003, del regolamento d'uso del marchio QM e delle linee guida per la stesura dei disciplinari.

1. L'applicazione del sistema di tracciabilità Si.Tra. e l'informazione al consumatore attraverso il sito www.qm.marche.it

Il sistema per la tracciabilità delle produzioni agroalimentari "Si.Tra." nasce nel 2003, pochi mesi prima dell'istituzione del marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche" del quale diventa presto un inscindibile elemento caratterizzante. La



struttura del sistema riflette una concezione basata su filiere agroalimentari pre-costituite e sostanzialmente rigide. Infatti, uno degli obiettivi del marchio è sempre stato quello di perseguire la concentrazione dell'offerta attraverso l'integrazione di filiera. Si veniva così a creare una filiera "contrattualizzata" secondo un modello che verrà fortemente incentivato nel periodo di programmazione 2007/2013 attraverso interventi specifici del PSR Marche per le filiere di qualità (filiera regionali, locali e micro filiere).

Negli anni, il sistema ha dovuto far fronte anche ad altre esigenze legate ad una maggiore flessibilità sia all'interno di organizzazioni operanti nello stesso settore (aziende fornitrici di più concessionari per lo stesso prodotto) sia all'applicazione del marchio a prodotti "complessi" i cui ingredienti afferiscono a più disciplinari (paste ripiene, prodotti da forno, preparazioni a base di carne, pesce e verdure ecc...).

Esistono poi altri casi, come quello delle aziende che effettuano vendita diretta, per le quali la struttura del Si.Tra. appare decisamente sovradimensionata in quanto poco compatibile con l'organizzazione aziendale oltre che poco funzionale nei confronti del consumatore che, avendo già la percezione di acquistare un prodotto aziendale, non riceve dalla consultazione del sito regionale quel *plus* di informazioni che invece ottiene nel caso di prodotti derivanti da filiere più articolate.

Infine, si sottolinea come, negli anni, è stato verificato che la mole di dati che il sistema è in grado di gestire - e che effettivamente gestisce - è di gran lunga superiore rispetto all'informazione che viene resa visibile al consumatore. Si ritiene pertanto che, pur tenendo presente la necessità di continuare ad acquisire alcune informazioni utili ai fini dell'attività di controllo e di monitoraggio dei flussi, si debba ricercare, anche in un'ottica di *spending review*, di ridimensionare il sistema in funzione della qualità dell'informazione finale.

In sintesi, l'attuale modello di Si.Tra. dovrà essere modificato in funzione dei seguenti aspetti:

- dovrà essere rivolto principalmente al consumatore, valorizzando la qualità del prodotto a marchio QM; pertanto dovrà garantire al consumatore la conoscenza di parametri legati alla qualità del prodotto, desumibili dai disciplinari o da altri aspetti (es. nutrizionali, ecc...);
- dovrà prevedere il passaggio dal concetto di filiera precostituita al concetto di prodotto certificato, con costituzione della filiera "a valle" della produzione, attraverso l'utilizzo e l'interscambio dei dati presenti nel sistema;

clz



- dovrà permettere la creazione di insieme di organizzazioni (anagrafiche), per tipologia di prodotto fornito, "riconosciute nel circuito QM" in quanto soggetti fornitori di prodotti certificati a marchio QM o in conformità ad altri sistemi qualità riconosciuti (prodotti biologici, DOP, IGP ecc...);
- dovrà assicurare la creazione di reti tra soggetti con l'obiettivo di garantire la rintracciabilità del prodotto a marchio;
- dovrà fornire maggiore visibilità, attraverso il sito, alle aziende che forniscono prodotti a marchio QM.

All'interno del progetto Wellfood, in corso di realizzazione nell'ambito del Programma IPA Adriatic, si procederà allo sviluppo dell'applicativo in versione beta e all'adozione delle tecnologie NFC.

Durante questa fase di sviluppo, è prevista la coesistenza dei due sistemi. L'attività sarà realizzata in collaborazione tra il Nucleo Operativo di Si.Tra. dell'Assam e il Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche, di concerto con la Posizione di Funzione Sistemi informativi e telematici e sarà gestita con le seguenti modalità:

- si garantirà la manutenzione per le filiere esistenti;
- si porterà a conoscenza gli attuali utilizzatori di Si.Tra. del nuovo modello, al fine di raccogliere ulteriori suggerimenti;
- per le filiere che non hanno ancora iniziato l'iter di formazione, verrà garantita la pubblicazione sui siti regionali di apposite *schede-prodotto* contenenti la descrizione dei prodotti e assicurando una rintracciabilità "statica", non più lotto per lotto, caratterizzata da informazioni sui fornitori, sull'origine dei prodotti e sulle loro caratteristiche peculiari;
- la formazione dei nuovi soggetti verterà maggiormente sul concetto di rintracciabilità e sarà erogata preferibilmente in modalità di e-learning;
- il sito www.qm.marche.it sarà progressivamente adeguato sulla base dell'avanzamento della revisione di Si.Tra. e degli output del progetto Wellfood;
- nelle more dell'implementazione del nuovo sistema, è sospesa l'applicazione dei protocolli di Si.Tra. presenti in tutti i disciplinari QM.

2. Armonizzazione dei disciplinari di produzione.

Attualmente sono in vigore 14 disciplinari di cui 12 relativi a prodotti agricoli e alimentari e 2 a servizi correlati. A questi, vanno aggiunti gli atti di recepimento



della disciplina per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine e della regolamentazione comunitaria in materia di produzione biologica.

La natura stessa del marchio QM, che nasce come un "marchio ombrello", ha fatto sì che, negli anni, siano stati certificati QM prodotti ottenuti nel rispetto di differenti standard di qualità. Nel rispetto del sistema qualità notificato e approvato dall'Unione europea, è possibile immettere in commercio uno stesso prodotto ottenuto nel rispetto di un disciplinare regionale QM appositamente emanato dalla Regione Marche, oppure in regime di produzione biologica o, ancora, nel rispetto di un disciplinare di una DOP, IGP o STG. Nell'effettiva attuazione del sistema, a causa dell'interpretazione restrittiva della normativa da parte delle autorità nazionali, il marchio QM non è stato applicato al settore delle DOP, IGP e STG in quanto non sarebbe stato consentito apporlo in etichetta. Tali categorie di prodotto entrano pertanto a far parte del sistema di qualità regionale solo come ingredienti.

Resta tuttavia la coesistenza tra prodotti QM conformi ai disciplinari regionali e prodotti QM da produzione biologica. Pur considerando inevitabile che le differenti tecniche colturali utilizzate possano dare origine a prodotti con caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche diverse, si ritiene che, al fine di non disorientare il consumatore, si debba tendere a uniformare, per quanto possibile, gli standard del prodotto che viene immesso in commercio.

Un'altra casistica, sempre più frequente, riguarda l'applicazione del marchio a prodotti trasformati i cui ingredienti provengono da filiere diverse. A causa dell'estrema variabilità dei casi che possono verificarsi, è preferibile che alcune decisioni puntuali restino demandate all'autonomia dei focus group incaricati di predisporre i disciplinari di produzione, in relazione alla specificità delle singole filiere. È tuttavia opportuno uniformare, per quanto possibile, l'attività dei focus group che, in sede di redazione dei disciplinari, dovranno attenersi ai seguenti principi di carattere generale:

- nel caso di prodotti costituiti anche da ingredienti che non siano presenti nel circuito QM, potrà essere consentito l'approvvigionamento da altri circuiti di qualità certificata (DOP, IGP, STG, produzione biologica ecc... purché garantiscano l'assenza di OGM e la coerenza con la politica regionale in materia di qualità agroalimentare);
- potranno essere previste limitate eccezioni, che in linea di massima dovrebbero riguardare solo spezie, additivi e coadiuvanti tecnologici o ingredienti "minori", ossia presenti in piccole quantità (indicativamente il

dy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

5%) e non rilevanti per la caratterizzazione del prodotto; per questi ultimi dovranno essere stabiliti, nei disciplinari o in apposite schede tecniche di prodotto, idonei standard qualitativi;

- va tenuta in maggiore considerazione la qualità nutrizionale dei prodotti alla quale va data adeguata evidenza anche nelle etichette e nelle attività di comunicazione e divulgazione del marchio.

Un'altra questione che richiede un approccio trasversale è quella delle deroghe, le quali, limitatamente ad alcuni aspetti, sono già regolamentate in diversi disciplinari. Le prescrizioni di carattere puntuale in essi contenute vanno mantenute e integrate alla luce della presente deliberazione che intende ricondurle in un contesto più ampio allo scopo di preservare un sostanziale equilibrio nella determinazione del livello di accesso alla certificazione nei diversi settori dell'agroalimentare. Occorre inoltre considerare che le decisioni in merito alle richieste di deroga richiedono tempi di risposta estremamente rapidi in quanto le istanze derivano generalmente da situazioni contingenti che ostacolano la commercializzazione del prodotto. È pertanto opportuno che tali decisioni vengano assunte direttamente dalla struttura regionale competente per la gestione del marchio QM sulla base delle seguenti disposizioni:

- la deroga va considerata un istituto eccezionale al quale è possibile ricorrere, oltre che nei casi espressamente descritti nei disciplinari, a fronte di oggettive e documentate criticità riconducibili a situazioni di carattere ambientale, meteorologico, o logistico-organizzativo;
- deve essere comunque osservato il principio secondo il quale la qualità finale di un prodotto o di un servizio deve essere significativamente superiore alle norme commerciali correnti; tale requisito deve essere valutato anche in relazione alla qualità ottenibile nelle condizioni di criticità di cui al punto precedente;
- le deroghe relative alle modalità di presentazione dei prodotti devono essere tali da assicurare sempre al consumatore un'informazione corretta e facilmente comprensibile;
- deve essere valutata l'adeguatezza del sistema di controllo procedendo, se necessario, alla previsione di misure di controllo aggiuntive in funzione delle deroghe concesse.

Per quanto concerne l'aspetto redazionale dei disciplinari, al fine di semplificarne la struttura e renderne più agevole la consultazione da parte degli operatori e degli organismi di controllo, si precisa che gli elementi e i requisiti

V



presenti nell'articolazione descritta nelle linee guida, possono essere organizzati anche in più documenti (manuali delle procedure, regolamenti tecnici, piani di controllo ecc...).

3. Attività di controllo, vigilanza e tutela del marchio QM.

L'attività di controllo sul rispetto del regolamento d'uso del marchio e dei disciplinari è affidata all'Autorità pubblica di controllo dell'Assam e agli organismi di controllo privati (attualmente cinque) autorizzati dalla Regione Marche. In considerazione del continuo aumento di operatori aderenti al marchio QM e della pluralità di settori ai quali il marchio è applicabile, è necessario che la struttura competente per la gestione del marchio si adoperi per uniformare e armonizzare i sistemi di controllo adottati dai soggetti sopra indicati. In particolare, fatta salva la facoltà degli organismi di controllo di organizzare la propria attività e predisporre le proprie procedure nella maniera ritenuta più funzionale, la Regione Marche dovrà assicurare che il livello dei controlli sia adeguato ai singoli disciplinari e che non vi siano disparità di trattamento tra gli operatori aderenti al sistema. Ciò avverrà, oltre che con l'espletamento dell'attività di vigilanza, fornendo, sia con provvedimenti di carattere orizzontale che con atti specifici emanati per singolo disciplinare o per gruppi di disciplinari omogenei, indicazioni in merito alla frequenza e ai principali elementi del controllo nonché sulla classificazione delle non conformità riscontrate. La struttura regionale dovrà raccordarsi, a tal fine, con gli organismi di controllo e con gli enti di controllo e vigilanza istituzionali al fine di operare con maggiore efficacia, evitare duplicazioni e condividere informazioni. È infine necessario che la Regione Marche e l'Assam predispongano un piano di attività finalizzato alla tutela del marchio. A tale scopo andranno effettuate verifiche finalizzate a contrastare eventuali abusi e contraffazioni del marchio, principalmente presso i punti vendita e sui mezzi di comunicazione, coinvolgendo i concessionari del marchio e le associazioni dei consumatori.

dl